

**RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI CONCERNENTE LA  
MOZIONE NO. 3244 DEL 29 NOVEMBRE 2005 PRESENTATA DALL'ON. ANGELO  
PAPARELLI E CONFIRMATARI CON CUI VIENE PROPOSTA UNA MODIFICA DEL  
REGOLAMENTO ORGANICO COMUNALE INTESA A TOGLIERE  
ALL'INTERPELLANTE IL DIRITTO DI SVILUPPARE ORALMENTE QUESTO ATTO  
PARLAMENTARE E DI COMMENTARE LA RISPOSTA**

-----

Lugano, 30 novembre 2006

All'On.do  
Consiglio Comunale  
6900 Lugano

Onorevole signor Presidente,  
Onorevoli signore e signori Consiglieri comunali,

il 29 novembre 2005 l'on. Angelo Paparelli ha inoltrato una mozione urgente - sottoscritta da Armando Giani, dal defunto on. Pio Bordoni, da Mario Borradori, da Gianmaria Bianchetti, da Flavio Ortelli, da Maria Pia Foletti e da Antonella Pan Fassora - intesa ad ottenere la modifica dell'art. 39 del Regolamento comunale.

Il rapporto è stato demandato a questa Commissione con decisione 19 dicembre 2005 del C.C.

Alcuni commissari hanno preliminarmente preso contatto con la Sezione degli Enti Locali del Cantone al fine di conoscere se le imminenti modifiche della LOC prevedono qualche ulteriore regolamentazione o modifica concernente il procedimento per le interpellanze: nessun cambiamento o aggiunta è previsto in merito.

La Commissione rileva innanzitutto che, considerata la complessità dell'iter procedurale di una mozione, non è possibile conferire alla stessa il carattere di urgenza già per il fatto che il Municipio:

- ha il dovere, rispettivamente l'obbligo, di informare la Commissione nel caso in cui non intenda esprimere un preavviso scritto e collaborare successivamente con la Commissione (in ogni caso entro due mesi) esprimendosi in forma scritta sulle conclusioni della commissione stessa.

In altre parole la clausola d'urgenza risulta inconciliabile con il procedimento previsto per la mozione - cfr. Eros Ratti – Il Comune – vol. 1 – pag. 557 -.

Nel merito i mozionanti postulano la modifica dell'art. 39 cap 2 del Regolamento comunale, nel senso che all'interpellante non venga concessa la facoltà di sviluppare oralmente il suo scritto prima della risposta del Municipio, e tanto meno di commentare la risposta ritenuto che:

*“possa invece farlo unicamente nel caso in cui il municipale non abbia effettivamente risposto alla domanda o alle domande a lui poste”.*

Il mozionante, che è stato sentito dalla Commissione, ha evidenziato, citando diversi esempi recenti in C.C., il verificarsi in alcuni casi di logorroici commenti al testo che tante volte sono serviti semplicemente da spunto per poter disquisire in lungo ed in largo su argomenti che riguardavano solo marginalmente i fatti e gli apprezzamenti sottoposti.

Per questi motivi alcuni membri di questa commissione hanno proposto di accogliere in parte la mozione privando il proponente della facoltà di sviluppare oralmente i suoi argomenti, obbligando così i redattori a stendere un esaustivo e dettagliato scritto.

A questo proposito la Commissione ritiene comunque che il diritto di parola di un cittadino sia una delle emanazioni fondamentali dei principi democratici, che non può evidentemente subire limitazioni se non quelle previste dalle leggi penali e dall'offesa a certi fondamentali valori personali e collettivi (onore, buon costume).

Il voler limitare la libertà di espressione del pensiero rappresenta una censura incompatibile con le radicate tradizioni democratiche del nostro paese; e ciò vale a maggior ragione per chi rappresenta la comunità che lo ha democraticamente eletto.

Per questi motivi la Commissione ritiene di non aderire alla proposta del mozionante che se interamente accolta andrebbe a pregiudicare i diritti democratici ed il controllo del Legislativo sull'Esecutivo.

Premesso quanto sopra appare comunque evidente, e la prassi attuale in C.C. sembra confermarlo, l'abuso del diritto di parola perpetrato da certi interpellanti allo scopo di sollevare argomenti che ampiamente esulano da quelli previsti dalle trattande all'ordine del giorno. Su questo punto la commissione ha avuto modo di discutere ampiamente traendo le seguenti conclusioni.

Ribadita la competenza generale di controllo e sorveglianza da parte del legislatore e meglio *“la possibilità di spaziare su tutti i campi dell'amministrazione comunale”* (cfr. Eros Ratti – Il Comune – vol. 1 – pag. 127) e

*“ribadito il diritto del cittadino legislatore di intervenire, inteso come facoltà di informazione e di critica presso l'organo amministrativo – esecutivo – tramite l'istituto dell'interpellanza”* (cfr. rapp. della Commissione della legislazione sul messaggio 27.8.1997 concernente la revisione parziale della LOC).

Questi principi devono conciliarsi con la necessità di garantire ai lavori assembleari un preciso e dettagliato, ma comunque rapido, procedere. A questo proposito occorre far riferimento alle modalità previste dall'art. 29 del Regolamento comunale che limita il tempo degli interventi dei consiglieri (ciò che prevede un tempo massimo di 10 minuti a coloro che si esprimono a titolo personale).

Altri membri hanno suggerito di ampliare le facoltà decisionali dell'Ufficio Presidenziale conferendo sia al Vice-Presidente che agli scrutatori facoltà di sollecitare il Presidente a voler limitare l'intervento.

La commissione auspica che all'occorrenza il presidente del C.C. adotti i richiami previsti all'art. 31 del Regolamento, al limite facendo capo al consesso per sapere se debba essere tolta la parola, procedimento invero irriverente ma espressamente previsto ed in qualche caso auspicato non solo nei corridoi del Consiglio Comunale.

Da ultimo è il caso di esprimersi sulla possibilità di prevedere la trattanda delle "interpellanze" al penultimo posto prima delle "eventuali".

Rilevato come la stesura dell'ordine del giorno sia di competenza del Presidente del C.C. e rilevato altresì come la prassi del C.C. preveda la trattazione delle interpellanze e l'attribuzione delle mozioni all'inizio della sedute, è forse il caso di suggerire comunque una modifica nel senso auspicato dai mozionanti.

Il ROC è silente in merito non così la LOC che all'art. 36 prevede espressamente che *"ogni cittadino esaurito l'ordine del giorno, può interpellare il Municipio per essere informato su oggetti dell'amministrazione comunale"* .

Certo che ciò riguarda l'Assemblea comunale, ma nulla vieta che anche il C.C. vi si adegui, come risulta che altri legislativi comunali già facciano.

La commissione è dell'avviso che l'intervento a fine serata contribuisca sicuramente a mitigare certe foghe oratorie giustificate - per la maggior parte dei casi - quasi esclusivamente nell'interesse dell'interpellante che crede così di aumentare il suo prestigio politico e personale.

Come detto, si travalica talvolta il limite entro cui dovrebbe essere confinato il diritto all'informazione più che altro per permettere alla stampa di evidenziare gli interventi che, come ben ritengono i mozionanti, possono essere sviluppati, meglio compresi e discussi con l'istituto dell'interrogazione, come il Regolamento comunale prevede espressamente all'art. 38.

La Commissione preavvisa dunque il parziale accoglimento della mozione nel senso dei considerandi dei quali il presidente del C.C. vorrà tenere conto e propone la completazione dell'art. 39 come segue:

Art. 39

*“esaurito l'ordine del giorno il C.C. si occupa delle interpellanze.”*

Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE PETIZIONI

Davide Enderlin, relatore

Claudio Antonietti

Silvano Ballinari

Marily Bernasconi

Gian Maria Bianchetti

Elio Bollag

Francesca Bordoni Brooks

Silvano Montanaro

Antonella Pan-Fassora

Alfio Prati

Peter Rossi

Giovanna Viscardi